



REPUBBLICA ITALIANA

N. 2925 /2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N.6207/05 Reg.Ric

PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

composto dai Magistrati:

- dr. ANTONIO ONORATO Presidente
- dr. ANNA PAPPALARDO Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.6207/2005 R.G. proposto da xxxxx, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Scognamiglio, con il quale sono elettivamente domiciliate in Napoli, alla via S. Altamura, n.2 ;

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale Regionale della Campania – Centro Servizi Amministrativi di Napoli – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è legalmente domiciliato ;

E NEI CONFRONTI

di xxxx, non costituita ;

PER L'ANNULLAMENTO

previa emanazione di misure cautelari : - della graduatoria definitiva

permanente per la provincia di Napoli del personale docente per il biennio scolastico 2005/06 – 2006/07, classe di concorso A245, III fascia, pubblicata con decreto del Centro Servizi Amministrativi di Napoli prot. n.16352/sec del 13 luglio 2005, nonché dei decreti del C.S.A. di Napoli prot. n.16087/rett. del 26 luglio 2005 e prot. n.187657/rett.2 del 5 agosto 2005, nella parte in cui non viene attribuito alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo (bonus di 30 punti) per il titolo abilitante posseduto ;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione statale intimata;

Vista l'ordinanza n.2775 del 29 settembre 2005;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese ;

Visti gli atti tutti della causa ;

Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006, come da verbale, relatore il p. referendario Pierluigi Russo ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 24 agosto 2005 e depositato il successivo 5 settembre, le ricorrenti hanno premesso:

- di aver conseguito, in data 5 maggio 2004, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'indirizzo in lingue straniere, classe di concorso A246, abilitante anche all'insegnamento per la classe di concorso A245 (lingua

straniera – francese), a seguito della partecipazione al corso biennale di specializzazione SICSI presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";

- di aver presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente per le classi di concorso A245 e A246;
- di aver successivamente chiesto l'aggiornamento della graduatoria permanente per le suddette classi di concorso, indicando nella domanda di voler ottenere l'attribuzione dei 30 punti, quale bonus aggiuntivo, sulla classe di concorso A245;
- nelle graduatorie definitive, specificate in epigrafe, l'Amministrazione, tuttavia, attribuiva d'ufficio il suddetto punteggio sulla classe di concorso A246.

A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

Violazione dell'art.3 del d.d.g. del M.I.U.R. del 31.3.2005, della lettera A) punto A.4 della tabella all'allegato 2 e del punto 23 delle note esplicative del modello di domanda per la partecipazione alla procedura - Violazione dell'art.3, comma 4, del D.M. n.354/1998 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità e disparità di trattamento – Violazione dei principi di affidamento e buon andamento – Perdita di chances occupazionali.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n.2775 pronunciata nella camera di consiglio del 29 settembre 2005 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in esito alla quale le ricorrenti hanno depositato prova dell'eseguito incombente (Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.11.2005).

Le parti hanno prodotto memorie difensive e documenti, insistendo nelle rispettive difese.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Le ricorrenti hanno chiesto l'aggiornamento della graduatoria permanente per le classi di concorso A245 - lingua francese nella scuola media e A246 - lingua e civiltà straniera (francese) nelle scuole superiori di secondo grado, indicando nella domanda di imputare l'attribuzione dei 30 punti, quale *bonus* aggiuntivo, sulla classe di concorso A245. Tuttavia, nelle graduatorie definitive, l'Amministrazione ha assegnato d'ufficio il suddetto punteggio alla classe di concorso A246, in relazione alla quale le istanti hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento, a seguito della partecipazione al corso biennale di specializzazione SICSI presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Il ricorso è fondato.

La controversia concerne l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art.3, comma 2, del decreto del 31 marzo 2005, emesso dal direttore generale per il personale della scuola del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della lettera A.4) della relativa tabella (allegato 2).

Per i docenti iscritti nella III fascia, il citato art.3, comma 2, prevede che : *“Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.). Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con il diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato”*. A sua volta, la richiamata disposizione contenuta nell'allegata tabella statuisce che: *“Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. [...]”*.

Come si evince dalla documentazione versata in atti, l'Amministrazione ha inteso escludere la possibilità di optare per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo sulla classe di concorso A245, in

quanto il corso SISS frequentato dalle ricorrenti ha riguardato solo la diversa classe di concorso A246, mentre la suddetta facoltà di scelta sarebbe ammissibile solo quando l'aspirante abbia frequentato e sostenuto esami differenti su più classi di concorso, secondo le certificazioni rilasciate dalle competenti Università.

Ad avviso del Collegio non vi è ragione per escludere la fattispecie concreta in esame dalla portata applicativa delle citate disposizioni normative.

Giova premettere che, ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, le due classi di concorso in argomento sono state aggregate nello stesso ambito disciplinare (A.D. 5) per effetto del D.M. 10 agosto 1998 n.354, che, all'art.3, comma 4, prevede poi che *“I docenti in possesso di una abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell'ambito stesso”*.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la restrittiva interpretazione seguita dall'Autorità scolastica urta con la lettera e con la *ratio* della disciplina in discussione.

Ed invero, da un lato, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, la normativa non autorizzava a limitarne l'applicazione al solo caso in cui il candidato abbia frequentato un corso di durata biennale e sostenuto esami differenti su più classi di concorso. Dall'altro, non vi è alcuna valida ragione per trattare diversamente le analoghe posizioni di chi ha conseguito più abilitazioni a seguito della frequenza di un unico corso rispetto a chi è abilitato all'insegnamento di più discipline comprese nello stesso ambito disciplinare, per effetto del D.M. n.354 del 1998.

A ben vedere, la suddetta normativa è finalizzata unicamente ad evitare duplicazioni di punteggio e contempera tale esigenza con il

principio dispositivo, per cui rimette alla volontà dell'interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere, per una sola volta, l'assegnazione dei trenta punti spettanti.

In definitiva, alla stregua di quanto fin qui osservato, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente parziale annullamento delle graduatorie impugnate.

Sussistono giusti motivi per compensare equamente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso n.6207/2005 R.G., lo accoglie e, per l'effetto, annulla le graduatorie impugnate relative alla classe di concorso A245, III fascia, nella parte in cui non viene attribuito alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il titolo abilitante posseduto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2006.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE